

IL LAVORO DELL'INFLUENCER: procacciatore d'affari o agente di commercio?

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha affrontato la questione dell'inquadramento giuridico dell'*influencer* giungendo ad affermare, nel caso sottoposto al suo esame, che tale figura è riconducibile nell'alveo dell'agente di commercio.

Una società commerciale ha ricevuto un accertamento dall'Ispettorato per omesso versamento dei contributi previdenziali sul presupposto che alcuni *influencer* che ne pubblicizzavano i prodotti non fossero meri procacciatori d'affare bensì agenti di commercio.

La società ha impugnato l'accertamento davanti al Tribunale di Roma sostenendo la natura occasionale del rapporto di lavoro.

Il Giudice del lavoro ha invece ritenuto che lo scopo del contratto stipulato tra la società commerciale e gli *influencers* non fosse di mera propaganda, bensì quello di vendere i prodotti promossi direttamente ai *followers*.

Infatti, secondo il ragionamento del Tribunale di Roma, lo scopo del contratto di influencer è quello di far diventare propri clienti i followers dell'influencer.

In particolare, il Tribunale capitolino ha tratto tale conclusione da una serie di elementi che hanno caratterizzato il rapporto contrattuale: a) i *followers* in sede di acquisto del prodotto dovevano inserire un 'codice sconto' associato all'influencer, ottenibile esclusivamente sulle pagine social di quest'ultimo; b) la comunità dei followers dell'*influencer* viene ad assumere il significato di 'zona determinata'; c) il vincolo di stabilità rinvenuto nella presenza di estratti conto contabili delle provvigioni; d) la durata del contratto, stipulato a tempo indeterminato, nell'ottica di un rapporto stabile e predeterminato.

La presenza di tali elementi, è idonea a dimostrare quella stabilità e continuità del rapporto di lavoro che caratterizza il contratto di agenzia disciplinato dagli artt. 1742 e segg. cod. civ.¹.

Per tali motivi, il Tribunale ha quindi concluso nel senso di ritenere la sussistenza di un rapporto consolidato nel corso di svariati anni, non di natura episodica ed occasionale, non circoscritto a singoli affari occasionalmente segnalati, ma relativo ad una pluralità

¹ Art. 1742 cod. civ.: col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

di affari procurati dagli *influencer*, i quali hanno percepito provvigioni solo al buon fine, come avviene nel rapporto di agenzia.

In definitiva, l'affermazione del rapporto di agenzia ha implicazioni importanti, tra l'altro, sotto il profilo della contribuzione previdenziale che la legge pone a carico del datore di lavoro.

E' dunque fondamentale per le aziende che utilizzano tali forme di collaborazione approfondire la questione tramite una consulenza professionale dedicata, anche al fine di evitare problematiche analoghe a quella oggetto del giudizio definito con la sentenza in commento, la quale ha condannato la società al pagamento dei contributi previdenziali, delle sanzioni per omesso versamento e degli interessi di mora.

Avv.ti Emiliano Scarantino ed Eva Di Venuta

Sede di Rappresentanza di Roma